

DISPENSA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE GENERALE

A cura del Servizio Prevenzione e Protezione U.L.S.S. n°4 "Alto Vicentino"

Anno 2013

LO SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA

Il Codice Civile (1942) Art. 2087

- Individua nel datore di lavoro colui a cui compete l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.

La Costituzione (1948)

- l'art. 32 individua la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività
- l'art. 41 subordina le esigenze della produzione alle esigenze della sicurezza individuale e collettiva

D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56

- Sono gli "anelli portanti" della sicurezza e della salute dei lavoratori
- Stabiliscono i requisiti che devono avere i luoghi di lavoro (per sicurezza ed igiene), le macchine, gli utensili
- Disciplinano gli aspetti di igiene del lavoro, di difesa dagli agenti nocivi, istituiscono l'obbligo delle visite mediche periodiche

L. 833/78 Riforma Sanitaria e Istituzione del Sistema Sanitario Nazionale

Sono due i cardini della riforma che interessa sottolineare:

- equiparazione degli ambienti di lavoro ad ambienti di vita (concetto di salute globale)
- concetto di Prevenzione (meglio prevenire che curare - analisi delle cause e dei rischi)

CONSIDERAZIONI

Fino anni '80	Nuove norme dopo anni '80
<p><i>Impianto legislativo per la sicurezza di tipo normativo sanzionatorio</i></p> <p><u>Sistema di fare prevenzione passiva</u></p>	<p><i>Si parte dal presupposto che i rischi esistono per cui bisogna:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• conoscerli ed individuarli• possibilmente eliminarli, ridurli ovvero controllarli• sapersi proteggere• formare ed informare <p><u>Sistema di fare prevenzione attiva</u></p>
<p>Sicurezza = <u>rispetto delle norme</u> e dei dettami tecnici.</p>	<p>Sicurezza = <u>creazione e mantenimento di un sistema organizzativo e gestionale capace di individuare, valutare, ridurre o controllare costantemente i fattori di rischio per la salute dei lavoratori.</u></p>

L'ulteriore evoluzione socio-culturale porta a considerare come importante:

- Non solo ridurre il rischio alla fonte: “macchine a prova di sbadato”
- Bensì riconoscere l'importanza del fattore umano “eliminare la sbadataggine”: di qui l'importanza dell'informazione, della formazione e di un'attenta analisi dell'organizzazione del lavoro.

Poiché l'obiettivo diventa “padroneggiare” il rischio, risulta essenziale il coinvolgimento dei lavoratori, o dei loro rappresentanti nell'individuazione dei rischi e delle misure da adottare. Questi diventano promotori di azioni di prevenzione,

ovvero si:

- AUTOREGOLERANNO nella gestione dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro
- e
- CONTRIBUIRANNO alle scelte, non limitandosi al controllo sulle scelte fatte da altri

Il D.Lgs 626/94

Recepisce 8 direttive comunitarie:

Direttiva “quadro” che detta i principi generali

- 391/89 misure per promuovere il miglioramento di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Direttive “figlie” che affrontano alcuni rischi particolari

- 654/89 prescrizioni minime nei luoghi di lavoro
- 655/89 requisiti minimi delle attrezzature di lavoro
- 656/89 requisiti minimi mezzi di protezione individuale
- 269/90 prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi
- 270/90 prescrizioni minime per le attività svolte con videoterminali
- 394/90 protezione da esposizioni ad agenti cancerogeni
- 679/90 protezione da esposizione ad agenti biologici

PRINCIPALI NOVITA' del D.lgs 626/94

- L'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori e del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- La partecipazione dei lavoratori alla prevenzione;
- La formazione e l'informazione dei lavoratori;
- L'istituzione della squadra emergenze;
- Il rafforzamento del ruolo del medico competente;
- Il collocare la prevenzione tra i compiti connessi all'attività imprenditoriale: nel documento viene programmata una specifica attività di prevenzione;
- L'introduzione di tutele specifiche relative alle direttive particolari recepite.

dal 626 ... all'81: il nuovo numero della sicurezza

Il Decreto Legislativo n. 81 emanato in data **9 aprile 2008** dal Presidente della Repubblica, si occupa della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sulla sicurezza).

Il Decreto riordina le numerose disposizioni che sono state emanate nell'arco degli ultimi sessant'anni **in un unico testo normativo**.

Inoltre il Decreto:

- estende le norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici sia dipendenti che autonomi;
- **amplia le misure di tutela;**
- inserisce il principio della delega da parte del datore di lavoro di funzioni di rilevanza penale;
- amplia gli obblighi del datore di lavoro, del preposto, dei dirigenti e delle altre figure esterne (progettisti, installatori, manutentori, fabbricanti);
- attribuisce rilevanza, nella valutazione dei rischi, ai rischi per la sicurezza presenti nell'ambito dell'organizzazione;
- fa riferimento esplicito alla valutazione dei rischi collegati allo stress sul lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza dai paesi stranieri;
- amplia i diritti su addestramento e formazione (ora obbligatoria anche per preposti e dirigenti);
- aggiorna le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente;
- amplia e rafforza le funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- esige un reale coordinamento per gli aspetti di sicurezza reciproca tra il committente e ditte appaltatrici e subappaltatrici;
- **promuove l'organizzazione di un sistema di gestione della sicurezza** fondato sui criteri di qualità e miglioramento continuo.

Il Decreto, al momento della sua emanazione è suddiviso in tredici parti:

Il Titolo I del decreto riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Titolo II e il Titolo III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche.

Il Titolo IV, dedicato ai cantieri temporanei o mobili, stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla Segnaletica di sicurezza.

Il Titolo VI contiene le disposizioni relative alla Movimentazione manuale dei carichi.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative ai Videoterminali.

Il Titolo VIII contiene le disposizioni relative agli Agenti fisici, in particolare rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali.

Il Titolo IX contiene le disposizioni relative alle sostanze pericolose, in particolare quelle riguardanti Agenti chimici, Agenti cancerogeni e mutageni e amianto.

Il Titolo X contiene le disposizioni relative agli agenti Biologici.

Il Titolo XI contiene le disposizioni relative alle Atmosfere esplosive.

Il Titolo XII e il Titolo XIII contengono disposizioni in materia penale e di procedura penale e norme transitorie e finali, tra cui le abrogazioni.

Dal 20 agosto 2009 sono in vigore le **modificazioni ed integrazioni** al Testo Unico 81/2008, apportate dal **Decreto Correttivo DLgs 106/09**.

Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche della sicurezza nei luoghi di lavoro, una "patente" a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggiore spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni, che in alcuni casi vengono dimezzate.

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

N° 13 articoli (da art. 15 a art. 27)

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

Datore di lavoro: E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa dell'impresa. Ha poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell'ente stesso.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione: insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

gli artt. 31;32,33 del DLgs 81/2008 indicano che:

- è obbligatorio all'interno delle Aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 dipendenti;
- è composto da una o più persone e dal Responsabile del Servizio, in possesso di attitudini e capacità adeguate e che abbiano frequentato specifici corsi di formazione; sono tenuti anche a frequentare corsi di aggiornamento;
- è designato dal datore di lavoro previa consultazione del R.L.S.;
- gli addetti devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, disporre di mezzi e tempo necessari e non possono subire pregiudizio.

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Individuare i fattori di rischio
- Valutare i rischi
- Individuare le misure di sicurezza
- Elaborare le misure preventive e protettive
- Elaborare procedure di sicurezza
- Proporre programmi di informazione e formazione
- Fornire le informazioni sui rischi
- Partecipare alla riunione periodica

Il Medico Competente: medico in possesso dei titoli contenuti nell'art. 38:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione DL gs 277/91;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

l'art. 25 del D.lgs 81/2008 definisce i seguenti compiti:

- collabora con il datore di lavoro e il S.P.P. alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione;
- istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati della stessa;
- partecipa alla riunione periodica e comunica per iscritto in tale occasione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- collabora alla formazione-informazione dei lavoratori e alla organizzazione del primo soccorso.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

l'art. 47 del D.lgs 81/2008 definisce che:

- accede ai luoghi di lavoro è consultato preventivamente in ordine:
 - alla valutazione dei rischi
 - alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
 - alla designazione del responsabile e degli addetti al SPP
 - alle procedure di emergenza
- riceve tutte le informazioni e la documentazione necessaria riceve formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- formula osservazioni alle autorità ispettive
- partecipa alla riunione periodica fa proposte in merito alla prevenzione avverte dei rischi che riscontra può far ricorso alle autorità competenti.

IL CONTRIBUTO DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DLgs 81/2008

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ALCUNE DEFINIZIONI

PERICOLO

Potenziale capacità o qualità intrinseca posseduta da una determinata entità (macchina, sostanza, attrezzo, processo produttivo, metodo di lavoro...) di causare danni.

RISCHIO

Probabilità di accadimento di un evento sfavorevole o indesiderato (danno) in un certo intervallo di tempo.

Si quantifica il livello di rischio calcolando $R=P \cdot D$ (dove R=Rischio, P=Probabilità che accada, D=entità del danno o delle persone coinvolte)

INFORTUNIO

Evento lesivo avvenuto in occasione di lavoro la cui causa è:

- improvvisa;
- violenta;
- concentrata nel tempo.

MALATTIA PROFESSIONALE

Alterazione funzionale o anatomica determinata da un agente presente nell'ambiente di lavoro, in cui la causa agisce:

- ✓ in modo lento;
- ✓ continuo;
- ✓ ripetuto nel tempo.

La malattia professionale, dunque, si differenzia dall'infortunio per 3 principali caratteri:

1. Non è un evento improvviso, ma è dovuta ad una causa lenta, cioè all'azione diluita e reiterata nel tempo della noxa patogena conseguente alla prolungata esposizione al rischio professionale.
2. E' sempre evitabile con opportune misure preventive-protettive.
3. La malattia professionale non sorge semplicemente in occasione di lavoro, ma è legata direttamente al lavoro stesso da un rischio (generico aggravato o specifico) cui è esposto l'operaio nell'ambiente lavorativo.

PROTEZIONE

difesa contro ciò che potrebbe recare danno. E' l'elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

1. Dispositivi di protezione collettiva (DPC) agiscono alla fonte prima che sia coinvolto il singolo lavoratore oppure riducono l'impatto d'inquinamento in ambiente e/o i rischi infortunistici.
2. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

ESEMPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI:

- protettori dell'udito
- maschere filtranti
- caschi, visiere, occhiali
- guanti, calzature, tute di sicurezza
- materiale assorbente
- telini assorbenti



LA PREVENZIONE

insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati.

PREVENZIONE PRIMARIA

eliminare le cause di rischio alla fonte, agendo ad es. sulla probabilità che accada (prevenzione) o, se ciò non è possibile, ridurne la portata in modo che il potenziale danno non abbia a verificarsi o sia comunque meno grave e rilevante (protezione)

PREVENZIONE SECONDARIA (diagnosi precoce)

individuare in fase molto precoce eventuali alterazioni dello stato di salute per consentire di prendere provvedimenti che evitino l'insorgere della malattia conclamata

ESEMPI DI MISURE PREVENTIVE PRIMARIE:

1. MISURE TECNICHE

- sostituzione prodotti pericolosi
- separazioni lavorazioni nocive
- contenimento o allontanamento dei fattori di rischio
- fonoisolamento e/o fonoassorbimento
- analisi ambientale continua o periodica dei livelli di rischio
- segnalatori e allarmi di superato limite di sicurezza
- aspirazione localizzata vapori-gas
-

2. MISURE ORGANIZZATIVE

- organizzazione del lavoro finalizzata alla tutela della salute
- turnazione per ridurre i tempi di esposizione
- adozione di procedure sicure
- organizzazione, programmazione e gestione di un vero e proprio sistema aziendale della sicurezza
- informazione - formazione – addestramento

ESEMPI DI MISURE PREVENTIVE SECONDARIE:

- visite mediche di assunzione e periodiche per rilevare lo stato di salute dei lavoratori
- individuazione, mediante esami clinici e strumentali, di segni precoci di alterazioni dello stato di salute
- monitoraggio biologico del livello di esposizione
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona

ALCUNI INDIRIZZI e LINK UTILI DOVE REPERIRE INFORMAZIONE SUL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

www.puntosicuro.it

www.lavoro.gov/sicurezzasullavoro

www.inail.it

<https://osha.europa.eu>